

## **Convenzione completiva della convenzione per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale eseguito da persona diversa dal vettore contrattuale**

Conclusa a Guadalajara il 18 settembre 1961  
Approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1963<sup>1</sup>  
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1964  
(Stato 27 febbraio 2025)

---

### *Gli Stati firmatari della presente convenzione*

considerato che la convenzione di Varsavia non contiene alcun disposto particolare concernente il trasporto aereo internazionale eseguito da persona che non sia parte del contratto di trasporto,

reputando pertanto auspicabile stabilire delle norme applicabili in tale caso,  
*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. I**

Nella presente convenzione:

- a. «Convenzione di Varsavia» significa sia la convenzione per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, conclusa a Varsavia il 12 ottobre 1929<sup>2</sup>, sia la convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955<sup>3</sup>, secondo che il trasporto, giusta il contratto di cui alla lettera b, sia retto dall'una o dall'altra;
- b. «Vettore contrattuale» significa la persona che è parte in un contratto di trasporto, retto dalla convenzione di Varsavia e concluso con un viaggiatore o un mittente o con una persona che ne faccia le veci;
- c. «Vettore effettivo» significa la persona diversa dal vettore contrattuale, che, per autorizzazione di quest'ultimo, eseguisce in tutto o in parte il trasporto, di cui alla lettera b, pur non essendo, rispettivamente a detta parte, un vettore successivo ai sensi della convenzione di Varsavia. L'autorizzazione è presunta sino a prova contraria.

RU 1964 151; FF 1963 II 193 ediz. franc. 1963 II 213 ediz. ted.

<sup>1</sup> RU 1964 150

<sup>2</sup> RS 0.748.410

<sup>3</sup> RS 0.748.410.1

**Art. II**

Salvo contraria disposizione del presente atto, allorquando un vettore effettivo fa, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtù del contratto di cui all'articolo I, lettera b, è retto dalla convenzione di Varsavia, le regole di questa s'applicano sia al vettore contrattuale sia al vettore effettivo, al primo per l'intero trasporto stipulato, al secondo per la parte da lui eseguita.

**Art. III**

1. Le azioni ed omissioni del vettore effettivo o dei suoi preposti, nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore effettivo, valgono parimenti come azioni ed omissioni del vettore contrattuale.

2. Le azioni ed omissioni del vettore contrattuale o dei suoi propositi, nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore effettivo, valgono parimente come azione ed omissioni del vettore effettivo; tuttavia, per esse, il vettore effettivo non potrà incorrere in una responsabilità superiore ai limiti indicati nell'articolo 22 della convenzione di Varsavia. Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non previsti dalla convenzione di Varsavia, nessuna rinuncia a diritti stabiliti in detta convenzione, nessuna dichiarazione speciale d'interesse alla riconsegna secondo l'articolo 2 della detta convenzione varranno rispetto al vettore effettivo, salvo che questi non vi abbia acconsentito.

**Art. IV**

Gli ordini o le proteste da notificare al vettore in applicazione della convenzione di Varsavia hanno lo stesso effetto sia se indirizzate al vettore contrattuale sia se indirizzate al vettore effettivo. Tuttavia gli ordini di cui all'articolo 12 della convenzione citata valgono solo se indirizzati al vettore contrattuale.

**Art. V**

Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, ogni preposto dallo stesso o dal vettore contrattuale, che provi d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, può valersi dei limiti di responsabilità applicabili in virtù della presente convenzione al vettore da cui è preposto, sempreché non sia provato che abbia agito in maniera che escluda l'applicabilità dei limiti di responsabilità concessi dalla convenzione di Varsavia.

**Art. VI**

Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso, dal vettore contrattuale e dai propositi, che abbiano agito nell'esercizio delle proprie funzioni, non può superare l'indennità massima che secondo la presente convenzione può essere messa a carico del vettore contrattuale o di quello effettivo, sempreché nessuna di queste persone possa essere tenuta responsabile oltre il limite che le è applicabile.

### **Art. VII**

L'azione di responsabilità contro il vettore effettivo per il trasporto eseguito può essere promossa, a scelta dell'attore, contro lo stesso o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando l'azione è promossa contro un solo vettore, questi ha il diritto di esigere la chiamata in causa dell'altro vettore; gli effetti e la procedura di questo intervento sono regolati dalla legge del Tribunale adito.

### **Art. VIII**

L'azione per responsabilità, prevista nell'articolo VII qui sopra, deve essere promossa, a scelta dell'attore, sia davanti a uno dei tribunali cui può essere proposta l'azione contro il vettore contrattuale, giusta l'articolo 28 della convenzione di Varsavia, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore effettivo o della sede principale della sua impresa.

### **Art. IX**

1. Ogni clausola intesa a esentare il vettore contrattuale o quello effettivo dalla responsabilità che gli spetta in virtù della presente convenzione o a stabilire un limite minore di quello fissato nella medesima è nulla e priva d'effetto; la nullità di detta clausola non implica però la nullità del contratto, che rimane soggetto alle disposizioni della presente convenzione.
2. Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, il numero precedente non si applica alle clausole concernenti perdite o avarie cagionate dal genere o da un difetto proprio delle merci trasportate.
3. Sono nulle le clausole del contratto di trasporto e ogni altra convenzione particolare anteriore al danno con cui le parti derogano ai disposti della presente convenzione, sia determinando la legge applicabile sia modificando le norme di competenza. Tuttavia, nel trasporto merci, le clausole d'arbitrato sono ammesse nei limiti della presente convenzione, se la procedura ha luogo nella giurisdizione dei tribunali previsti all'articolo VIII.

### **Art. X**

Riservato l'articolo VII, nessun disposto della presente convenzione tocca i diritti e gli obblighi vicendevoli dei due vettori.

### **Art. XI**

La presente convenzione, sino a quando non sia entrata in vigore secondo l'articolo XIII, sarà aperta alla firma di ogni Stato che, a tale data, sia membro dell'ONU o di un'istituzione speciale.

**Art. XII**

1. La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari.
2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti del Messico.

**Art. XIII**

1. La presente convenzione, ratificata che sia da cinque Stati firmatari, entrerà in vigore fra essi il novantesimo giorno dal deposito dell'ultimo strumento di ratificazione, Essa entrerà in vigore per ogni Stato che la ratifichi in seguito, il novantesimo giorno dal deposito del suo strumento di ratificazione.
2. Non appena entrata in vigore, la presente convenzione verrà registrata presso l'ONU e l'OACI per cura del Governo degli Stati Uniti del Messico.

**Art. XIV**

1. La presente convenzione resterà aperta, dopo l'entrata in vigore, all'adesione di tutti gli Stati membri dell'ONU o d'un istituzione speciale.
2. L'adesione avverrà mediante deposito d'uno strumento d'adesione presso il governo degli Stati Uniti del Messico e avrà effetto il novantesimo giorno da detto deposito.

**Art. XV**

1. Ogni Stato contraente potrà recedere dalla presente convenzione, notificandone la disdetta al Governo degli Stati Uniti del Messico.
2. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo che il Governo degli Stati Uniti del Messico ne avrà ricevuto la notificazione.

**Art. XVI**

1. Nel ratificare la presente convenzione, nell'aderirvi, od anche successivamente, ogni Stato contraente può mediante notifica al Governo degli Stati Uniti del Messico, dichiarare che essa si estenderà a uno qualsiasi dai territori da esso rappresentati nei rapporti esterni.
2. La convenzione si estenderà ai territori indicati nella suddetta notifica novanta giorni dopo che il governo degli Stati Uniti del Messico l'avrà ricevuta.
3. Ogni Stato contraente può, giusta l'articolo XI, disdire la convenzione separatamente per tutti o per uno qualsiasi dei territori da esso rappresentati nei rapporti esterni.

**Art. XVII**

Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.

---

**Art. XVIII**

Il Governo degli Stati Uniti del Messico notifica all'OACI e a tutti gli Stati membri dell'ONU o d'un'istituzione speciale:

- a. ogni firma apposta alla presente convenzione, e la data dello stesso;
- b. ogni deposito di strumento di ratificazione o d'adesione, e la data della stessa;
- c. la data d'entrata in vigore della convenzione conformemente al numero 1 dell'articolo XIII;
- d. ogni ricezione di notifica di disdetta, e la data della stessa;
- e. ogni ricezione di notifica di dichiarazione in virtù dell'articolo XVI, sarà e la data della stessa.

*In fede di che*, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Guadalajara, il diciottesimo giorno del mese di settembre del millenovecentosessantuno, in tre testi autentici, redatti in francese, inglese e spagnolo. In caso di divergenza, farà sede il testo francese, lingua della convenzione di Varsavia. Il Governo degli Stati Uniti del Messico curerà una traduzione ufficiale in lingua russa.

La presente convenzione sarà depositata presso il governo degli Stati Uniti del Messico, e vi rimarrà aperta alla firma, conformemente all'articolo XI, quel Governo ne trasmetterà copie certificate confermi all'OACI e a tutti gli Stati membri dell'ONU o di un'istituzione speciale.

*(Seguono le firme)*

**Campo d'applicazione il 27 febbraio 2025<sup>4</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Arabia Saudita	18 maggio	1973 A	16 agosto	1973
Australia	1° novembre	1962	1° maggio	1964
Austria	21 dicembre	1965 A	21 marzo	1966
Azerbaijan	20 gennaio	2000 A	19 aprile	2000
Bahamas	15 maggio	1975 S	10 luglio	1973
Bahrein	12 marzo	1998 A	10 giugno	1998
Belarus	16 ottobre	1983	14 gennaio	1984
Belgio	6 maggio	1969	4 agosto	1969
Bosnia e Erzegovina	21 marzo	1995 S	6 marzo	1992
Brasile	8 febbraio	1967	9 maggio	1967
Burkina Faso	2 luglio	1992 A	30 settembre	1992
Canada	30 agosto	1999 A	30 novembre	1999
Capo Verde	16 agosto	2004 A	14 novembre	2004
Ceca, Repubblica	5 dicembre	1994 S	1° gennaio	1993
Ciad	9 marzo	1971 A	7 giugno	1971
Cina				
Hong Kong <sup>a</sup>	2 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	31 agosto	1970 A	29 novembre	1970
Colombia	2 maggio	1966 A	31 luglio	1966
Croazia	7 ottobre	1993 S	8 ottobre	1991
Danimarca	20 gennaio	1967 A	20 aprile	1967
Egitto	4 maggio	1964 A	2 agosto	1964
El Salvador	11 gennaio	1979 A	11 aprile	1979
Emirati Arabi Uniti	4 maggio	1964 A	2 agosto	1964
Estonia	21 aprile	1998 A	20 luglio	1998
Eswatini	12 luglio	1971 A	10 ottobre	1971
Figi	18 gennaio	1972 S	10 ottobre	1970
Filippine	5 aprile	1966	4 luglio	1966
Finlandia	26 maggio	1977 A	24 agosto	1977
Francia	24 gennaio	1964	1° maggio	1964
Gabon	18 febbraio	1971 A	19 maggio	1971
Germania	2 marzo	1964	31 maggio	1964
Ghana	21 luglio	1997 A	19 ottobre	1997
Giamaica	3 ottobre	1964 A	1° gennaio	1965
Grecia	19 settembre	1973 A	17 dicembre	1973

<sup>4</sup> RU 1971 1831; 1978 496; 1984 277; 1989 863; 2004 4147; 2007 4209; 2012 387; 2025 140. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: [www.fedlex.admin.ch/it/treaty](http://www.fedlex.admin.ch/it/treaty).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Grenada	30 agosto	1985 A	28 novembre	1985
Guatemala	24 giugno	1971	22 settembre	1971
Guinea	12 novembre	1998 A	11 febbraio	1999
Honduras	12 novembre	1998	11 febbraio	1999
Iran	17 luglio	1975 A	15 ottobre	1975
Iraq	27 luglio	1972 A	25 ottobre	1972
Irlanda	19 gennaio	1966 A	19 aprile	1966
Islanda	12 luglio	2004 A	10 ottobre	2004
Israele	27 novembre	1980 A	25 febbraio	1981
Italia	15 maggio	1968 A	13 agosto	1968
Kuwait	10 agosto	1975 A	8 novembre	1975
Lesotho	20 ottobre	1975 A	18 gennaio	1976
Libano	21 febbraio	1967 A	22 maggio	1967
Libia	22 maggio	1969 A	20 agosto	1969
Lituania	9 dicembre	1996 A	9 marzo	1997
Lussemburgo	23 agosto	1968 A	21 novembre	1968
Macedonia del Nord	19 giugno	1991 A	17 settembre	1991
Malawi	28 ottobre	1977 A	26 gennaio	1978
Malaysia	17 gennaio	2008 A	15 aprile	2008
Mali	3 febbraio	1999 A	3 maggio	1999
Marocco	5 novembre	1975 A	3 febbraio	1976
Mauritania	27 marzo	1979 A	25 giugno	1979
Maurizio	15 ottobre	1990 A	13 gennaio	1991
Messico	16 maggio	1962	1° maggio	1964
Moldova	26 maggio	1997 A	24 agosto	1997
Montenegro	30 luglio	2008 S	3 giugno	2006
Niger	14 luglio	1964 A	12 ottobre	1964
Nigeria	16 luglio	1969 A	14 ottobre	1969
Norvegia	20 gennaio	1967	20 aprile	1967
Nuova Zelanda	19 maggio	1969 A	17 agosto	1969
Isole Cook	19 maggio	1969	17 agosto	1969
Niue	19 maggio	1969	17 agosto	1969
Tokelau	19 maggio	1969	17 agosto	1969
Paesi Bassi	25 febbraio	1964	25 maggio	1964
Aruba	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Curaçao	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Sint Maarten	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Pakistan	21 luglio	1965 A	19 ottobre	1965
Papua Nuova Guinea	3 dicembre	1975 A	3 marzo	1976

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Paraguay	2 ottobre	1969 A	31 dicembre	1969
Perù	15 luglio	1988 A	12 ottobre	1988
Polonia	16 dicembre	1964	16 marzo	1965
Regno Unito	4 settembre	1962	1° maggio	1964
Akrotiri e Dhekelia	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Bermuda	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Gibilterra	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Isola di Man	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Isole Caimane	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Isole del Canale	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Isole Falkland	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Isole Turche e Caicos	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Isole Vergini britanniche	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Montserrat	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Sant'Elena (con Ascension)	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Terra antartica britannica	15 marzo	1967 A	13 giugno	1967
Romania	21 aprile	1965 A	20 luglio	1965
Ruanda	11 giugno	1971 A	9 settembre	1971
Russia	21 settembre	1983	20 dicembre	1983
Salomone, Isole	17 settembre	1981 S	7 luglio	1978
Seicelle	19 giugno	1980 A	17 settembre	1980
Serbia	17 luglio	2001 S	27 aprile	1992
Slovacchia	11 luglio	1994 S	1° gennaio	1993
Slovenia	19 agosto	1998 S	25 giugno	1991
Sudafrica	4 gennaio	1974 A	4 aprile	1974
Svezia	20 gennaio	1967	20 aprile	1967
Svizzera	1° febbraio	1964	1° maggio	1964
Togo	27 giugno	1980 A	25 settembre	1980
Tunisia	6 maggio	1970 A	4 agosto	1970
Ucraina	16 ottobre	1983	14 gennaio	1984
Ungheria	23 novembre	1964	21 febbraio	1965
Uzbekistan	26 febbraio	1997 A	27 maggio	1997
Zambia	1° marzo	1971 A	30 maggio	1971
Zimbabwe	27 aprile	1982 S	18 agosto	1980

<sup>a</sup> Dal 13 giu. 1967 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 2 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.